



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 08/02/2021

Art.1 - Principi Generali

1. Il presente Regolamento, in base al principio di sussidiarietà previsto dall'art. 118, ultimo comma, della Costituzione (Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà), istituisce e disciplina il Servizio di Volontariato Civico finalizzato allo svolgimento di attività e servizi a favore della collettività da parte di singoli cittadini residenti o domiciliati sul territorio comunale.
2. Il servizio di Volontariato Civico è svolto esclusivamente in forma volontaria e gratuita con carattere di sussidiarietà ad attività e servizi che il Comune garantisce nell'interesse generale.
3. Il servizio di Volontariato Civico è espressione del contributo concreto al benessere della collettività ed è finalizzato a realizzare forme di cittadinanza attiva, di partecipazione alla gestione e manutenzione del territorio, in campo sociale, ambientale e solidaristico integrative e non sostitutive dei servizi di competenza comunale ed allo svolgimento di tutti i servizi di interesse generale, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.

Art. 2 - Oggetto

1. L'attività di volontariato civico disciplinata dal presente Regolamento ha come oggetto la valorizzazione e la manutenzione di beni comuni presenti sul territorio e lo svolgimento di servizi di interesse generale in relazione a progetti/programmi proposti dai cittadini singoli e/o provenienti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 3 - Attività

1. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori comunali.
2. Il servizio civico riguarda interventi ordinari inerenti i beni di proprietà e/o di competenza del Comune nonché i servizi di interesse generale, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - Lavori di piccola manutenzione ordinaria degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici ed impianti sportivi, infrastrutture quali ringhiere, paletti, panchine, aree verdi ed aree gioco, che non richiedano attestati o qualifiche specifiche;
 - Attività di pre-scuola e sorveglianza bambini all'entrata/uscita dalle scuole, attraversamenti pedonali, accompagnamento e sorveglianza bambini su scuolabus;
 - Assistenza e supporto alle manifestazioni culturali, ricreative, sportive ed alle attività di carattere culturale, sociale ed assistenziale;
 - Supporto nelle attività di informazione e diffusione delle iniziative comunali degli organismi convenzionati con il Comune;
 - Monitoraggio del territorio con segnalazione di eventuali situazioni che richiedono l'intervento di operatori comunali;
 - Supporto nei progetti in campo sociale e nella gestione di emergenze, anche di tipo sanitario;
3. La Giunta Comunale ha la facoltà di individuare ulteriori ambiti di intervento dei volontari individuando i servizi presso i quali essi potranno essere coinvolti.

Art. 4 - Albo del Servizio di Volontariato Civico

1. Per lo svolgimento delle attività e dei servizi di cui al presente Regolamento è istituito l'Albo del Servizio di Volontariato Civico.
2. I cittadini interessati alle attività ed ai servizi di cui al presente Regolamento possono presentare domanda di iscrizione all'Albo, secondo il fac-simile di domanda allegato al presente Regolamento.
3. Le domande dovranno indicare:

- Generalità complete;
 - Possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento;
 - Attività/servizio a cui si intende partecipare ovvero proposte di attività/servizio da svolgere nell'ambito delle attività/servizi previsti dal presente Regolamento;
 - Disponibilità in termini di tempo;
 - Eventuale dotazione di mezzi da mettere a disposizione.
4. L'Ufficio Segreteria aggiorna trimestralmente l'Albo e lo pubblica in un'apposita sezione del sito dell'Ente.

Art. 5 - Requisiti

1. I cittadini singoli che intendono svolgere servizio di Volontariato Civico devono possedere i seguenti requisiti:
 - Residenza o domicilio nel Comune di Casatisma;
 - Età non inferiore ad anni 18;
 - Idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività richiesta;
 - Assenza di condanne con sentenze passate in giudicato e/o di procedimenti penali in corso per reati che, secondo la normativa vigente, impediscono l'accesso al pubblico impiego.
2. I componenti di Associazioni o di organizzazioni presenti nel Comune di Casatisma possono iscriversi a titolo individuale e svolgere attività di volontariato anche in ambiti tipici dell'Associazione o dell'organizzazione di appartenenza.

Art. 6 - Modalità di svolgimento dell'attività

1. I Volontari civili inseriti nell'Albo prestano la propria attività in base ad un piano di intervento concordato tra gli stessi ed il Responsabile del servizio competente, di seguito denominato Referente comunale.
2. Il Referente comunale, in relazione all'attività da svolgere o al servizio da prestare, acquisite le domande ed eventualmente previo colloquio con i richiedenti, stabilisce le modalità di svolgimento dell'attività o del servizio di volontariato e, qualora necessario, organizza corsi di formazione tenuti dal Comune di Casatisma. L'organizzazione e coordinamento delle attività dei volontari civili comunali può essere delegata con apposito atto ad un soggetto diverso scelto tra i dipendenti e i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, o tra i soggetti iscritti nel registro dei volontari civili comunali.
3. L'inserimento nell'Albo dei Volontari non implica automaticamente l'attività di volontariato.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire un numero massimo di soggetti da coinvolgere nelle attività di cui al presente Regolamento. In tal caso prevarranno le proposte ritenute prioritarie dall'Amministrazione Comunale.
5. Il volontario, ogni qualvolta presti la propria attività, deve registrare la presenza secondo modalità stabilite dal Referente comunale. Dalle registrazioni deve risultare la corrispondenza tra i tempi del volontariato civico prestato e quanto dichiarato nella domanda.
6. I volontari impegnati nelle attività di cui al presente Regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione Comunale, di cartellino identificativo e, per le attività che lo richiedono, di dispositivi di protezione individuale.
7. L'attività svolta nell'ambito del servizio civico di cui al presente Regolamento non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro di nessuna tipologia.
8. L'instaurazione di rapporti con i singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in dotazione organica né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
9. Lo svolgimento di attività di volontariato presso il Comune non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

10. Il Comune non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità.
11. L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo.

Art. 7 - Rinuncia e revoca

1. I volontari possono rinunciare al servizio di volontariato civico dandone comunicazione al Referente comunale con un preavviso di almeno 7 giorni, fatte salve eventuali circostanze imprevedibili.
2. L'Ente può revocare l'incarico di volontario civico in caso di inadempimento agli impegni presi o di assenza sopravvenuta di uno dei requisiti richiesti o qualora un volontario assuma comportamenti gravemente sconvenienti, lesivi per persone o cose o che, in ogni caso possano compromettere o contravvenire all'immagine e/o alle finalità del servizio.

Art. 8 - Assicurazione

1. I cittadini che svolgono il servizio di volontariato civico sono assicurati a cura e spese dell'Amministrazione Comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.
2. Il volontario risponde personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

Art. 9 - Mezzi e attrezzature

1. Il Comune, laddove necessario, fornisce a ciascun volontario i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunistica – Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii..
2. I dispositivi di sicurezza vengono forniti in comodato gratuito ed il volontario ne risponde e ne deve avere cura, considerato il deterioramento dovuto all'uso, fino alla restituzione che deve avvenire nei modi ed entro i termini concordati con il Referente comunale. In caso di danneggiamento e/o smarrimento il volontario ne risponde direttamente.

Art. 10 - Obblighi e responsabilità del volontario

1. Il volontario è tenuto a svolgere l'attività o il servizio assegnato nel rispetto delle attività previste nel piano di intervento concordato con il Responsabile del servizio competente; deve utilizzare i mezzi, le attrezzature, i dispositivi di sicurezza e quant'altro fornito, con la massima cura e attenzione.
2. Il Referente comunale, qualora riscontri gravi negligenze o comportamenti scorretti da parte del volontario, provvede senza particolari formalità all'immediato allontanamento dal servizio ed alla cancellazione dall'Albo. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni, laddove previste dalle normative vigenti.

Art. 11 - Disposizioni finali

1. Per quanto non specificato nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme vigenti in materia.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito internet comunale.